



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 30/05/2002

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO 24 maggio 2002, n. 18
POR 2000-2006 ASSE IV "Sistemi locali di Sviluppo" - Misura 4.17 "Aiuti al commercio" Azione b) -
Programma di sostegno alle attività commerciali delle PMI nella Regione Puglia - Approvazione bando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 24 maggio 2002, in Bari, nella Sede del Settore Commercio

Premesso:

- che il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000 - 2006 è stato approvato dalla Commissione Europea l'8.8.2000, con Decisione n. C(2000) 2349;
- che il Complemento di Programmazione 2000 -2006 e relativi cronogrammi delle Misure sono stati approvati dalla Giunta Regionale in data 11 Dicembre 2000 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 16 Febbraio 2001;
- che la Legge Regionale 25 Settembre 2000, n. 13, ha stabilito le procedure per l'attivazione del Programma Operativo Regionale 2000 - 2006;
- che all'interno dell'asse IV "Sistemi Locali di Sviluppo", del P.O.R. 2000 - 2006, per la Misura 4.17, azione b) il Complemento di Programmazione prevede che le procedure siano quelle indicate dalla legge 266/97 e successiva delibera CIPE di attuazione;
- che lo stesso Complemento di Programmazione prevede che il bando regionale specifichi gli ulteriori elementi procedurali nonché i criteri di selezione;

Tutto ciò premesso, si ritiene di approvare il bando, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, per la misura 4.17, azione b, Intervento 1, "Procedure programma di sostegno alle attività commerciali delle PMI nella Regione Puglia".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il decreto L.vo n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 7/97;

Vista la D.G.R. 3261 del 28/07/98;

Ritenuto che l'adempimento rientri nelle competenze dirigenziali

Vista la L.R. 25 Settembre 2000, n. 13;

DETERMINA

di approvare il bando, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, per la misura 4.17, azione b, Intervento 1, "Procedure programma di sostegno alle attività commerciali delle PMI nella Regione Puglia";

di pubblicare integralmente la presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;

di dare atto che si provvederà, con successivi atti, all'impegno e alla liquidazione dei previsti finanziamenti ai soggetti beneficiari;

di trasmettere avviso del presente bando al Settore Contatti e Appalti dell'Assessorato AA.GG. per i successivi adempimenti di competenza;

Il presente provvedimento, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo;

gli adempimenti conseguenti al presente atto, sono demandati al Settore Commercio.

Bari, sede del Settore

Il Dirigente

Ing. Antonio Siggillino

PROCEDURE

PROGRAMMA DI

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'

COMMERCIALI DELLE PMI

NELLA REGIONE PUGLIA

POR PUGLIA 2000-2006

Misura 4.17 - Azione b

Intervento 1

Aiuti al commercio

Regolamento U.E. 69/2001 del 12/01/2001 della Commissione del 12 gennaio relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti d'importanza minore ("de minimis") in GUCE n. L.010 del 13/01/2001

Maggio 2002

BANDO

PREMESSA

Al fine di attivare le risorse finanziarie degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea per il periodo 2000 - 2006, la Regione Puglia, con il presente bando, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e la valutazione delle domande di contributo nell'ambito della misura 4.17 aiuti al commercio. L'azione b della misura si compone di due tipologie di intervento, in conformità alla deliberazione della G.R. 740 del 12/06/01 e 1492 del 23/10/01. La prima tipologia oggetto del presente bando riguarda "Interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane".

L'azione mira alla riqualificazione e alla rivitalizzazione del sistema distributivo nei contesti urbani rurali e montani anche mediante interventi volti alla creazione di servizi tecnici a più imprese. Le procedure per l'attivazione dell'azione b sono conformi a quelle indicate dalla legge 266/97 art. 16 e dalla deliberazione del Cipe n° 100 del 5 agosto 1998.

ART. 1 - RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili sono quelle previste dal programma di cofinanziamento previsto dalle deliberazioni G.R. n. 740/01 e n. 1492/01 per un somma complessiva di £. 31.380.000.000 pari a a 16.206.417,49 di cui _ 8.103.208,745 di risorse P.O.R. e a 8.103.208,745 di cofinanziamento ai sensi dell'art. 16 della legge 266/97.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Le imprese beneficiarie sono quelle classificate come piccola/media dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, ed in particolare di quelli di cui alla legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in materia. Alla luce di tali decreti:

è definita piccola e media l'impresa che:

- 1) ha meno di 95 dipendenti e
- 2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di euro
- 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza;

è definita piccola l'impresa che:

- 1) ha meno di 20 dipendenti e
- 2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro
- 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza.

Ai fini di cui sopra è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori.

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

2.2 Possono beneficiare delle agevolazioni:

- a) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato;
- b) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura inferiore classificata M1;
- c) pubblici esercizi, come definiti dalla legge 287/91, che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- d) imprese commerciali che esercitano il commercio su aree pubbliche;
- e) centri commerciali di vicinato;
- f) associazioni di via o di strada;
- g) consorzi, cooperative, ovvero imprese singole comunque associate per la realizzazione dei programmi di cui al successivo punto 4.1.2, con prevalenza numerica di imprese commerciali di cui ai precedenti punti a) b) c) e d).

Ai fini della corretta ed univoca interpretazione delle suddette attività si forniscono le seguenti specificazioni:

- Per quanto concerne la precedente lettera a), per esercizi di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

- Per quanto concerne la precedente lettera b) per medie superfici inferiori M1 si intendono gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; con superficie compresa tra 251 e 900 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

- Per quanto concerne la precedente lettera c) per pubblici esercizi si intendono gli esercizi in cui si svolge l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzata;

- Per quanto concerne la precedente lettera d), per imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche si intendono quelle imprese che esercitano attività di commercio ai sensi dei titoli I e X del decreto Legislativo 114/98 e L.R. 24/07/2001, n. 18;

- Per quanto concerne la precedente lettera e), si intendono per centri commerciali di vicinato quelli costituiti secondo la tipologia distributiva indicata dall'articolo 3 comma 4 del Regolamento Regionale 20 marzo 2001 n. 4 (BURP n. 52 del 04/04/2001) che individua quali centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una media struttura; la superficie di vendita degli esercizi di vicinato deve essere almeno pari al 30% della superficie complessiva del centro commerciale di vicinato.

Beneficiario delle agevolazioni è il soggetto titolare dell'autorizzazione comunale amministrativa di centro commerciale di vicinato.

- Per quanto concerne la precedente lettera f), si intendono associazioni di via o di strada le forme associative, costituite in prevalenza tra imprese commerciali al dettaglio operanti nell'ambito territoriale definito dall'associazione, regolate da uno statuto che espliciti le finalità di assumere iniziative e fornire, agli associati, servizi comuni tesi a promuovere un'immagine commerciale unitaria.

I requisiti soggettivi di ammissibilità di cui sopra devono sussistere, ai fini del mantenimento delle agevolazioni eventualmente concesse, per il periodo di vincolo di destinazione dei beni agevolati.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese di cui ai punti a), b), c) d) ed e) devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché le stesse imprese siano già titolari di partita IVA e rispettivo codice ISTAT di attività. Per questi ultimi

soggetti detta iscrizione deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa all'Assessorato I.C.A. - Settore Commercio - soggetto convenzionato attraverso lo specifico certificato entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa pena il rigetto della domanda. I soggetti di cui al punto f), devono essere regolarmente costituiti alla data di presentazione della domanda.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE

I programmi di spesa agevolabili devono essere svolti nell'ambito del territorio della Regione Puglia.

ART. 4 - INVESTIMENTI AGEVOLABILI

4.1 Al fine di individuare i programmi e le spese ammissibili, con riferimento alle attività di cui al precedente articolo 2, si distingue tra:

1. investimenti riguardanti gli esercizi di cui ai punti a), b) c) e d) del precedente articolo 2;
2. investimenti promossi da soggetti di cui ai punti e), f) e g).

4.1.1 Investimenti riguardanti gli esercizi di cui ai punti a), b, c) e d)

Sono ammessi alle agevolazioni i programmi che prevedano:

1. l'acquisizione di servizi di consulenza con la relativa certificazione di qualità (ISO 9000 e Vision 2000);
2. l'acquisizione di servizi di consulenza con la relativa certificazione ambientale (ISO 14000 e Emas);
3. l'acquisizione di servizi di consulenza con la relativa redazione di piani di marketing;
4. l'acquisizione di servizi di consulenza per lo sviluppo o la modifica di formule commerciali anche finalizzate all'introduzione di nuovi prodotti o nuove tecnologie di vendita o di servizio;
5. l'acquisizione di servizi di consulenza per la creazione per la creazione e l'aggiornamento di siti web finalizzati al commercio elettronico.

4.1.2 Investimenti promossi da soggetti di cui ai punti e), f) e g)

Sono ammessi alle agevolazioni i programmi che prevedano:

1. Realizzazione di piani di marketing urbano;
2. Creazione di marchi e logo commerciali e di qualità comuni;
3. Predisposizione e avviamento di servizi di commercio elettronico comuni;
4. Predisposizione e realizzazione di attività promozionali comuni;
5. Predisposizione e avviamento di servizi commerciali comuni;
6. Creazione di aree di parcheggio e relative pertinenze connesse alle viabilità pubblica;
7. Recupero e valorizzazione dei mercati rionali e delle aree attrezzate per lo svolgimento di attività commerciali;
8. Miglioramento della distribuzione su aree pubbliche con particolare riguardo alle condizioni igienico - sanitarie in conformità alle norme comunitarie e nazionali

Gli interventi promossi dai soggetti di cui ai punti e) ed f) e g) devono ricadere in un centro storico o in un'area oggetto di rivitalizzazione. La circostanza deve essere attestata dal Comune competente.

4.2 Le spese complessive di ogni programma di investimenti non potranno essere inferiori a a 2.500.

ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettuate dopo la presentazione della domanda.

Per quanto concerne i programmi di cui al punto 4.1.1 sono ammissibili le spese relative all'acquisto di servizi, pertinenti al programma realizzato, se sostenute presso imprese iscritte al Registro delle Imprese, da Enti Pubblici o Privati aventi personalità giuridica, nonché da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali legalmente riconosciuti.

Per quanto concerne i programmi di investimento di cui al punto 4.1.2 sono ammissibili le spese relative a:

Costruzione o ristrutturazione di fabbricati (esclusa la manutenzione ordinaria) per la realizzazione di servizi commerciali comuni di cui ai numeri 5, 6 e 7, punto 4.1.2 del precedente articolo 4.

Impianti, attrezzature e apparecchiature di nuova fabbricazione;

Arredi strettamente funzionali all'attività di impresa e inventariabili;

Acquisizione di servizi informatici e telematici ed altri beni materiali;

Progettazione e studi di fattibilità economica finanziaria per un ammontare non superiore al 3% dell'investimento ammissibile.

Acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell'opera nei limiti del 10% dell'investimento complessivo

Opere murarie per la costruzione di strutture a servizio dell'area e per l'installazione di servizi igienico-sanitari.

Oneri di concessione.

Recupero funzionale dei locali commerciali in uso. Pavimentazione. Fornitura e messa in opera degli impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari e fognante.

Adeguamento delle aree mercatali alle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le spese tecniche sono ammissibili nella misura massima del 5% di ogni singolo investimento per il quale si renda necessario lo studio di fattibilità, la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo, e se prestate da imprese e società anche in forma cooperative, iscritte al registro della camera di Commercio, Industria Artigianato e da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, nonché da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali legalmente riconosciuti.

Le spese devono essere sostenute presso imprese iscritte al Registro delle Imprese, da Enti Pubblici o Privati aventi personalità giuridica, nonché da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

Tutte le spese sopra elencate sono ammesse al netto dell'I.V.A.

Sono comunque escluse dalle agevolazioni, in tutti i casi, le seguenti spese:

a) le spese per imposte e tasse;

b) le spese notarili;

c) l'acquisto di mezzi mobili;

d) le spese relative all'acquisto di scorte;

e) le spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;

f) le spese di funzionamento in generale;

- g) le spese relative a materiali di consumo;
- h) le spese relative a contratti di manutenzione.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, le spese devono essere totalmente supportate da fatture e documenti fiscalmente equipollenti.

Per le tipologie di spesa assoggettate a limitazioni, o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie, si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione Europea.

I progetti ammessi a finanziamento, se ricadenti in aree S.I.C. e Z.P.S, devono essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale. Qualora la procedura non sia stata ancora avviata, l'effettiva erogazione del finanziamento sarà subordinata all'esito positivo della Valutazione di Incidenza Ambientale condotta ai sensi e per gli effetti della normativa contenuta del D.P.R. 357/97, della Dir. CE 92/43 e della LL.R. 13/2000.

ART. 6 - INTENSITA' DELL'AIUTO

L'aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% sulle spese ammesse per i programmi di investimento riguardanti gli esercizi di cui ai punti a), b), c) e d) dell'articolo 2. La misura è pari al 70% delle spese ammesse per i restanti programmi di investimento.

Tuttavia, il valore assoluto del contributo concedibile non potrà superare i limiti previsti dal Regolamento U.E. 69/01 del 12/01/2001 (regola de minimis).

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le imprese singole o associate presentano le istanze all'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato, Settore Commercio, Ufficio Incentivazione Commercio.

In relazione alle istanze pervenute si procederà ad una prima verifica di ufficio:

- 1) la pertinenza della documentazione prescritta nel presente articolo dal punto a) al punto m);
- 2) la validità tecnico, economica e finanziaria dell'iniziativa;
- 3) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente, al settore di attività ed alla tipologia dell'iniziativa da agevolare;
- 4) l'ammissibilità del settore di intervento e la congruità delle spese esposte nel programma di investimento.

Al termine della fase della verifica, che dovrà essere svolta nell'arco di 120 giorni dalla data ultima di presentazione delle istanze, sarà redatta una scheda istruttoria da cui si dovranno evincere gli elementi di base per l'elaborazione delle graduatorie di merito.

L'esame delle domande ammesse sarà effettuato da apposito nucleo di valutazione all'uopo istituito con determinazione dirigenziale.

La domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente bando, redatta esclusivamente sull'apposito modulo pubblicato contestualmente al presente Bando, compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con firma apposta nel rispetto del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, deve essere corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale di data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda. Il presente documento non deve essere prodotto dai soggetti di cui al punto f) dell'articolo 2;
- b) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante: la insussistenza di procedure fallimentari;

il possesso dei requisiti per l'ottenimento della certificazione antimafia;

c) relazione analitica contenente:

- un sommario con i dati sintetici del progetto
- la descrizione dell'intervento;
- i benefici dell'attuazione del piano;
- gli interventi richiesti e la relativa tipologia di spesa;
- i fornitori di servizio selezionati.

d) copia della documentazione relativa all'iniziativa (preventivi per macchinari, impianti e attrezzature varie, servizi, progetti, studi, contratti, ecc.);

e) piano finanziario attestante la copertura dell'investimento;

f) copia degli ultimi due bilanci o, per le ditte individuali, dichiarazione dei redditi, riferite agli ultimi due anni, per le Imprese di nuova costituzione copia della situazione patrimoniale iniziale;

g) copia aggiornata del libro soci (solo per le Società);

h) per i titolari degli esercizi di cui ai punti a), b), c) e d) dell'articolo 2, copia del documento autorizzatorio per l'esercizio dell'attività commerciale ovvero, per i soli esercizi di vicinato di cui al punto a), dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28/12/00 n. 445 attestante l'ubicazione dell'esercizio, la tipologia di attività svolta e gli estremi della comunicazione inviata al Comune nel rispetto del D.Lgs. 114/98 art. 7;

i) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, di "Impegno alla Qualificazione Etica" attestante che l'impresa richiedente:

non utilizza manodopera minorile o lavoro nero durante tutte le fasi di realizzazione e commercializzazione dei beni/servizi utilizzati e prodotti;

osserva le normative vigenti in tema di contrattualistica del lavoro;

osserva le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e rispetto dell'ambiente;

si impegna a comunicare immediatamente all'Assessorato ICA - Settore Commercio - della Regione Puglia qualsiasi variazione delle condizioni attestate;

si impegna a collaborare con l'Assessorato ICA - Settore Commercio - per l'accertamento della sussistenza della condotta etica nelle attività aziendali.

Si intende per lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico e, comunque, di età inferiore ad anni quindici, salvo le eccezioni che abbassano l'età a quattordici anni.

Si intende per lavoro nero, il rapporto di lavoro che violi le norme internazionali sui diritti del lavoratore e le norme nazionali in vigore presso lo stato in cui si effettua l'attività lavorativa.

k) dichiarazione concernenti gli aiuti de minimis di cui l'impresa ha o non ha beneficiato nel triennio precedente alla data della domanda;

l) per i soli titolari dei centri di cui al punto f) dell'articolo 2, copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

m) per i soggetti che propongono programmi di investimento riguardanti le attività di cui ai punti e) f) e g) dell'articolo 2, attestazione comunale dalla quale si evinca che l'area interessata dal progetto proposto è situata nel Centro storico ovvero ricade in area che il Comune individua come oggetto di riqualificazione.

Le domande di accesso dovranno essere spedite al Settore Commercio della Regione Puglia, in Corso S. Sonnino 177, 70121 - Bari - a mezzo lettera raccomandata A.R., pena l'esclusione, a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entro il 90° giorno successivo alla suddetta data in plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre la indicazione del mittente, la dicitura "POR Puglia 2000 - 2006 - Misura 4.17 - Azione B - Intervento 1 - Aiuti al Commercio".

ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE

La valutazione delle proposte è effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello nazionale ed Europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno.

Tali criteri di selezione portano all'individuazione delle categorie di indicatori di seguito elencate:

- A) Sviluppo dell'associazionismo economico;
- B) Riqualificazione del sistema distributivo nel contesto urbano;
- C) Sviluppo territoriale integrato;
- D) Riqualificazione di infrastrutture esistenti.

Gli indicatori ricadenti in ciascuna delle categorie, che nel loro insieme definiscono la collocazione delle proposte nella graduatoria di merito, sono elencati e descritti nel dettaglio all'Allegato 1 - Schema di valutazione delle proposte.

ART. 9 - GRADUATORIE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Le graduatorie sono formulate dal Nucleo di Valutazione, entro 30 giorni successivi al termine della verifica di ufficio ed approvate con atto del Dirigente del Settore Commercio pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La concessione del contributo sarà adottata con apposita determinazione del Dirigente del Settore Commercio entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul B.U.R.P.; di tale determinazione verrà data tempestiva comunicazione alle imprese interessate.

Le agevolazioni saranno concesse alle imprese beneficiarie ammesse in graduatoria e fino all'esaurimento della somma stanziata di cui all'art. 1.

I contributi non potranno in ogni caso eccedere la somma stanziata.

Nel caso di revoca o riduzione del contributo secondo quanto disposto dal seguente art. 14, la Regione Puglia provvederà con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria.

A tal fine la graduatoria resterà aperta per l'eventuale scorrimento, nel limite massimo di 24 mesi dalla pubblicazione della stessa sul B.U.R.P..

Il contributo verrà erogato ai soggetti proponenti programmi di investimenti relativi ai beneficiari di cui ai punti a), b), c) e d) dell'articolo 2, in un'unica soluzione a seguito della verifica della documentazione finale; la principale condizione per l'erogazione è costituita dall'esigenza che le fatture siano pagate e quietanzate nella misura del 100% dell'investimento.

Ai soggetti proponenti programmi di investimento relativi alle attività di cui ai punti e) f) e g) dell'articolo 2, il contributo spettante è erogato secondo le seguenti modalità:

- a) la prima quota, nella misura massima del 40% del contributo assentito, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata;
- b) la seconda quota, nella misura di un ulteriore 40% del contributo ammesso, può essere erogata alla realizzazione del 80% della spesa ammessa a contributo;
- c) la terza quota è erogata dopo la verifica finale; la principale condizione per l'erogazione è costituita dall'esigenza che le fatture siano pagate e quietanzate nella misura del 100% dell'investimento,

Ai fini di ciascuna delle suddette erogazioni, le imprese beneficiarie trasmettono alla Regione unitamente alla relativa richiesta, al certificato rilasciato dal competente Registro delle Imprese attestante l'insussistenza di procedure fallimentari, alla documentazione per la certificazione antimafia, la seguente documentazione:

1) nel caso di anticipazione:

richiesta di erogazione (all. 5);

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa (all. 4);

2) in caso di stato d'avanzamento, ivi compreso quello finale (allegati 5 e 7):

- dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o da procuratore speciale con le modalità di cui agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'importo delle spese sostenute distinte per categorie, espresso in Euro ed in percentuale del programma di spesa approvato nonché la conformità delle spese sostenute rispetto al programma approvato;

- nel caso in cui lo stato di avanzamento includa opere murarie, perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, ovvero nel caso di opere oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia dovrà attestare anche la regolarità e lo stato della relativa pratica.

I destinatari dei contributi, in aggiunta alla predetta documentazione, debbono presentare, in copia dichiarata conforme all'originale, la documentazione contabile attestante le spese sostenute ovvero fatture quietanzate o altra documentazione fiscalmente regolare, lettere liberatorie, elaborati di contabilità.

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE DI SPESA FINALE E COLLAUDO

L'erogazione dell'ultima quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa, della documentazione finale di spesa di cui agli allegati 5 e 7 e dalla seguente documentazione:

1) le fatture quietanzate e documentazioni fiscalmente regolari e rispettive lettere liberatorie;

2) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;

3) elaborati anche meccanografici di contabilità, altri elaborati informatizzati riguardanti le spese da documentare;

4) per tutti gli interventi immateriali consistenti nell'erogazione di servizi, ampia relazione sulle attività svolte dai fornitori, nella quale si evidenzino i risultati conseguiti.

La richiesta deve essere corredata inoltre delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestanti in particolare:

a) Prospetto degli aiuti in regime de minimis ottenuti tra la data di spedizione della domanda e la data di concessione degli incentivi (all. 3).

b) Dichiarazione attestante le modalità di immissione dei mezzi propri previsti.

L'erogazione del saldo finale è comunque subordinata al positivo esito della verifica finale.

In sede di richiesta del saldo l'impresa beneficiaria dovrà fornire "l'Impegno alla Qualificazione Etica" di cui all'art. 7 lettera i) del presente bando, prodotto, anche in maniera cumulativa, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione e da eventuali appaltatori, subappaltatori, operatori per conto terzi, importatori ed esportatori dei beni/servizi utilizzati e prodotti.

ART. 11 - EROGAZIONI

Il dirigente del Settore Commercio della Regione Puglia, effettuate le verifiche della documentazione di

cui al precedente art.10, provvederà alla erogazione a saldo, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione finale.

ART. 12 - CUMULO E REVOCHE

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso investimento, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.

Dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo da parte della Regione Puglia, l'impresa avrà a disposizione 12 mesi per ultimare il programma di spesa dalla data di comunicazione ufficiale di concessione.

I beneficiari dei contributi sono tenuti a conservare a disposizione della Regione la documentazione originale delle spese sostenute per i cinque anni successivi al completamento dell'intervento.

Eventuali variazioni al programma di spesa devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale. I beni per i quali è stato concesso il contributo non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di cinque anni dalla data della loro entrata in funzione; eventuali deroghe possono essere preventivamente autorizzate, in via del tutto eccezionale, dall'Amministrazione Regionale.

Il Dirigente Regionale del Settore Commercio, con proprio provvedimento, procederà alla revoca del contributo, qualora il beneficiario risulti inadempiente rispetto agli obblighi assunti contenuti nel presente bando e più puntualmente esplicitati nella determinazione di concessione del contributo.

L'Amministrazione regionale effettuerà controlli, per verificare l'effettiva destinazione dei contributi concessi, la consistenza dei beni e dei servizi, il funzionamento degli impianti eventualmente acquistati, nonché la permanenza dei requisiti richiesti ai beneficiari durante il periodo di durata del vincolo.

I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni disposti dalla Regione Puglia ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.

ART. 13 - MONITORAGGIO

L'impresa, a partire dalla fase di avvio della realizzazione della spesa, si impegna a riconoscere tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie, nonché di richiedere ed acquisire le certificazioni opportune ed indispensabili per controllare il rispetto da parte delle stesse di tutti gli obblighi contrattuali assunti, con particolare riguardo:

1. al mantenimento dei requisiti richiesti ai fini dell'agevolabilità del programma e della concessione dei contributi;
2. agli adempimenti connessi agli stati di avanzamento del programma di investimento;
3. alla verifica della congruità e conformità delle spese con i valori e la destinazione accertata nel Progetto e con le voci iscritte nel bilancio;
4. all'accertamento - una volta completato il programma - del rispetto degli impegni normativi, nonché del generale andamento degli indicatori significativi del conto economico. Tutto ciò anche attraverso l'acquisizione di qualsiasi dato e notizia riguardante la gestione dell'impresa, nonché con l'attivazione di verifiche di carattere contabile, amministrativo, gestionale. I relativi dati saranno forniti secondo i sistemi contabili e le elaborazioni atte a rappresentare i risultati economici, finanziari e commerciali e secondo gli schemi e le scadenze previste.

Le predette attività saranno svolte direttamente dal Settore Regionale Commercio - Ufficio Incentivazione.

ART. 14 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO L. n. 241/90

L'avvio del procedimento avviene il giorno successivo al termine di presentazione delle domande.
L'unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento e presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi, previa intesa telefonica, è l'Ufficio Incentivazione del Settore Commercio.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Teresa Lisi tel e fax n. 080 5406937.

ALLEGATO 1

BANDO

Schema di valutazione delle proposte

PREMESSA

La procedura di selezione delle proposte fa riferimento ad uno schema di valutazione basato- in accordo con i criteri generali fissati a livello nazionale ed Europeo in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno - su una serie di indicatori che definiscono le caratteristiche rilevanti di queste e che, unitamente alle risultanze delle istruttorie, ne consentono la collocazione in una graduatoria di merito.

Gli indicatori vengono ricavati dalle informazioni - pertanto da evidenziare con la massima accuratezza - contenute nelle proposte con riferimento a quanto richiesto per la presentazione delle stesse. Più specificamente, questi indicatori sono articolati in quattro categorie ed espressi dai seguenti criteri di selezione:

- A) Sviluppo dell'associazionismo economico;
- B) Riqualificazione del sistema distributivo nel contesto urbano;
- C) Sviluppo territoriale integrato ;
- D) Riqualificazione di infrastrutture esistenti.

Sviluppo dell'associazionismo economico:

- progetto presentato da soggetti di cui ai punti a), b) c) e d) dell'articolo 2: 0 punti
- progetto presentato da soggetti di cui al punto e) dell'articolo 2: 1 punto
- progetto presentato da soggetti di cui al punto f) dell'articolo 2 2 punti
- progetto presentato da soggetti di cui al punto g) dell'articolo 2 3 punti

Riqualificazione del sistema distributivo nel contesto urbano

- Progetto realizzato in un Centro storico: 5 punti
- Progetto realizzato in altre aree urbane: 3 punti
- Progetto realizzato in aree extraurbane: 0 punti

Sviluppo territoriale integrato

Progetti che prevedano la acquisizione di servizi di consulenza per l'ottenimento della certificazione di

qualità (ISO 9000 e Vision 2000): 0 punti;

Progetti che prevedano l'acquisizione di servizi di consulenza per la redazione di piani di marketing: 0 punti

Progetti che prevedano l'acquisizione di servizi di consulenza per lo sviluppo o la modifica di formule commerciali anche finalizzate all'introduzione di nuovi prodotti o nuove tecnologie di vendita o di servizio: 0 punti

Progetti che prevedano l'acquisizione di servizi di consulenza per la creazione di siti web finalizzati al commercio elettronico: 0 punti

Progetti che prevedano la realizzazione di piani di marketing urbano: 5 punti

Progetti che prevedano la creazione di marchi e logo commerciali e di qualità comuni: 2 punti

Progetti che prevedano la predisposizione e l'avviamento di servizi di commercio elettronico comuni: 2 punti

Progetti che prevedano la predisposizione e la realizzazione di attività promozionali comuni: 3 punti;

Progetti che prevedano la predisposizione e l'avviamento di servizi commerciali comuni: 3 punti;

Progetti che prevedano la creazione di aree di parcheggio e relative pertinenze connesse alle viabilità pubblica: 5 punti;

Progetti che prevedano il recupero e la valorizzazione dei mercati rionali e delle aree attrezzate per lo svolgimento di attività commerciali: 5 punti

Progetti che prevedano il miglioramento della distribuzione su aree pubbliche con particolare riguardo alle condizioni igienico - sanitarie in conformità alle norme comunitarie e nazionali: 5 punti

Riqualficazione di infrastrutture esistenti

- Progetti che prevedano la riqualficazione di infrastrutture esistenti: 3 punti

- Progetti che non prevedano la riqualficazione di infrastrutture esistenti: 0 punti

I progetti che riguardano l'acquisizione della certificazione ambientale certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS conseguono una maggiorazione del 5% del punteggio complessivo acquisito con i precedenti criteri.

Il valore dei punteggi delle categorie A, B, C, D è attribuito, sulla base dei riscontri documentali e dalle risultanze istruttorie, dal Settore Commercio della Regione Puglia Ufficio Incentivazione.

Il punteggio complessivo che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in

graduatoria è ottenuto sommando algebricamente i singoli punteggi conseguiti.